PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0091/2002**

22 marzo 2002

***I RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

(COM(2001) 417 - C5-0347/2001 - 2001/0165(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Elisa Maria Damião

RR\464960IT.doc PE 305.780

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	28
MOTIVAZIONE	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITA POLITICA DEI CONSUMATORI	

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 20 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2001) 417 – 2001/0165 (COD)).

Nella seduta del 3 settembre 2001, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0347/2001).

Nella riunione del 9 ottobre 2001, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice Elisa Maria Damião.

Nelle riunioni dell'8 gennaio 2002 e del 18 e 19 febbraio 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 32 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hélène Gillig, Winfried Menrad e Marie-Thérèse Hermange (vicepresidenti), Elisa Maria Damião (relatrice), Sylviane H. Ainardi, Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Raffaele Lombardo), Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Stephen Hughes, Anna Karamanou, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Roger Helmer), Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Peter William Skinner (in sostituzione di Claude Moraes), Miet Smet, Gabriele Stauner (in sostituzione di Anne-Karin Glase), Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler e Sabine Zissener.

Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è allegato alla presente relazione. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso l'11 settembre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 22 marzo 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2001) 417 – C5-0347/2001 – 2001/0165(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:	
Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto, la Commissione dovrebbe presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE tenendo conto degli studi più approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell'aria, con specifico riferimento al metodo adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per quanto riguarda le fibre di sostituzione.

Motivazione

In occasione del riunione del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto, il Consiglio ha fatto riferimento all'impegno della Commissione di approfondire gli studi sui limiti di esposizione al crisotilo. La Commissione purtroppo non ha ancora fissato un valore limite massimo di esposizione al crisotilo basato su studi epidemiologici, al di sotto del quale la sicurezza dei lavoratori sarebbe efficacemente garantita. Occorre pertanto ridefinire i limiti di esposizione alla luce del principio di precauzione. Benché il crisotilo, ossia la forma di amianto meno nociva per la salute, sia vietato, è probabile che esso sia ancora presente nei materiali da rimuovere, riutilizzare, riparare e demolire. Pertanto, proteggere efficacemente i lavoratori dalla forma di amianto meno nociva equivale ad applicare un "rischio zero" per tutti gli altri tipi di

RR\464960IT.doc 5/43 PE 305.780

¹ GU C 304 del 30.10.2001, pag. 179.

amianto. I predetti studi dovrebbero inoltre valutare i rischi dei prodotti di sostituzione.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Vista la direttiva 83/477/CEE, gli Stati membri sono invitati a garantire con tutti i mezzi disponibili, tramite le autorità pubbliche e gli organismi di interesse pubblico competenti, ossia la protezione civile, gli ispettorati del lavoro, gli enti locali, le associazioni di imprenditori dei settori più direttamente interessati, i sindacati, le associazioni delle vittime e tutti gli enti potenzialmente interessati a intervenire, il pieno rispetto della legislazione europea e nazionale, poiché le malattie connesse all'amianto determineranno altrimenti in futuro la perdita di altre vite umane.

Motivazione

Occorre responsabilizzare e informare le parti interessate. I rischi per la salute legati al lavoro non costituiscono soltanto un problema individuale del lavoratore o di un gruppo di lavoratori. Il rigoroso rispetto della legislazione europea e nazionale, oltre che prevenire tragedie umane, può garantire la sopravvivenza delle imprese. Dato il suo modello sociale, l'UE non può permettersi di vedere le proprie imprese chiudere per fallimento perché costrette a versare indennizzi, come accade invece negli USA.

Occorre sottolineare che nei prossimi 30 anni circa 500.000 persone potrebbero decedere per cancro polmonare o mesotelioma direttamente contratti per esposizione all'amianto e che la recente decisione della Corte di cassazione francese a favore di lavoratori che hanno sporto ricorso ha riconosciuto la responsabilità dei datori di lavoro di 29 imprese su 30, colpevoli di negligenza grave in quanto non hanno garantito un'adeguata protezione, il che ha determinato l'insorgere di malattie gravi o mortali.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Visto il periodo derogatorio concernente il divieto di utilizzazione del crisotilo, gli Stati membri che ne hanno necessità sono invitati, tenuto conto degli aspetti socioeconomici delle industrie interessate, a promuovere l'utilizzo di

prodotti sostitutivi, per uniformarsi in tal modo il più rapidamente possibile alla proposta di divieto totale del crisotilo per motivi di protezione della salute, di cui alla direttiva 1999/77/CE recante modifica del punto 6.2 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Motivazione

Dal momento che alcuni paesi terzi hanno già totalmente proibito l'uso e la commercializzazione di qualsiasi tipo di amianto, gli Stati membri dovrebbero dar prova di un comportamento esemplare introducendo quanto prima un siffatto divieto.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 4 TER (nuovo)

(4 ter) Gli Stati membri prestano particolare attenzione ai diritti dei lavoratori, specie sul piano della salute, in relazione alla chiusura di miniere o di unità di produzione dei prodotti in questione.

Motivazione

I lavoratori licenziati a seguito della chiusura di miniere o di unità di produzione dovrebbero continuare ad essere sottoposti ad adeguati controlli sanitari.

Emendamento 5 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Il degrado, la demolizione e il rinnovo di edifici contenenti amianto accrescono il rischio di esposizione per le persone che vivono o lavorano nelle vicinanze e non soltanto per i lavoratori dell'impresa edile interessata. Vi è sempre stato il rischio di esposizione non professionale, ad esempio per i familiari dei lavoratori e per le persone che vivono nelle vicinanze di miniere di amianto o di impianti che ne fanno uso. Inoltre, l'amianto è stato utilizzato in una vasta

gamma di applicazioni, tra cui superfici stradali, veicoli e diversi tipi di apparecchiature. Qualsiasi intervento per far fronte al problema deve riconoscere che non sono a rischio soltanto coloro che hanno lavorato con tale sostanza. La Commissione svolgerà un'indagine sulle categorie già soggette o passibili di esposizione non professionale e, in base a tale lavoro, presenterà, entro il 31 dicembre 2003, proposte adeguate quanto al risarcimento e alla tutela da accordare loro.

Motivazione

È importante non limitare ai soli lavoratori il problema dell'esposizione all'amianto. Va protetta tutta la popolazione dall'esposizione non professionale all'amianto e vanno risarciti coloro i quali ne sono già stati soggetti. Sarebbe pertanto conveniente che la Commissione svolgesse delle indagini per identificare i casi di esposizione non professionale del passato e i soggetti a rischio, e che a seguito di ciò proponesse interventi adeguati al fine di prevenire l'esposizione in futuro e risarcire i danni causati dall'esposizione nel passato, nel quadro del miglioramento della questione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) È preoccupante che la Commissione non disponga attualmente di sufficienti risorse umane per soddisfare alle esigenze di aggiornamento tecnico-scientifico, valutazione dell'applicazione della legislazione e revisione di quest'ultima, scambio di buone pratiche e pertinenti informazioni fra Stati membri, specie nell'ambito delle attività della Fondazione di Dublino e dell'Agenzia di Bilbao.

Motivazione

La Commissione dovrebbe quanto prima rendere pienamente operative le sue unità specializzate nella salute e sicurezza sul lavoro. Nella fattispecie, non si tratta di mancanza di competenze tecniche quanto di un organico sufficiente per far fronte alle esigenze della legislazione, ivi compresa la sua revisione. D'altro canto, le agenzie specializzate debbono coltivare più fitti e costanti contatti con le restanti istituzioni europee, specie il Parlamento europeo.

Emendamento 7 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) Tenuto conto della legislazione dei paesi terzi, la Commissione fornirà il proprio sostegno all'OIL per incoraggiare gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi ad applicare sostanzialmente la Convenzione 162 e la Raccomandazione 172, e dovrebbe sostenere l'iniziativa dell'OMI intesa a rivedere il regolamento IX/1 contestualmente alla proposta di revisione presentata dalla Commissione, nell'intento di proteggere gli equipaggi e i passeggeri fissando norme operative specifiche, cui le équipe specializzate in lavori di riparazione dovranno attenersi.

Motivazione

Gli Stati membri dell'UE che non l'abbiano ancora fatto dovrebbero ratificare la Convenzione di cui trattasi e la Raccomandazione dell'OMI per indurre altri paesi a seguire il loro esempio. Si tratta di coerenza, ancorché simbolica, con le disposizioni nazionali e comunitarie più avanzate, ma soprattutto si tratta di trasmettere un segnale importante, dimostrando che qualsiasi paese è in grado di porre in atto misure minime di protezione. La Convenzione prevede un utilizzo controllato dell'amianto, il divieto dell'amianto blu e il rilevamento degli altri tipi di amianto, sulla falsariga della legislazione comunitaria, pur non essendo altrettanto dettagliata. La sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ossia da parte dell'UE in quanto entità politica internazionale, conferirebbe un'enorme impulso all'OIL nella sua lotta contro le situazioni drammatiche che si verificano giornalmente in varie parti del mondo, dove lavoratori privi di qualsiasi protezione sono condannati a contrarre una malattia grave legata all'amianto. Quanto al regolamento SOLAS, le disposizioni modificate tendono ad armonizzare la protezione dei lavoratori del settore cantieristico nonché quella di equipaggi e passeggeri della marina mercantile internazionale.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Gli edifici di grande affluenza pubblica, ossia uffici, ospedali, scuole, ecc., sono soggetti a interventi di manutenzione; non appena individuata la presenza di amianto da parte del responsabile del

progetto, questi dovrebbe segnalarla alle autorità competenti, essendo inteso che le specifiche tecniche dei lavori da effettuare negli immobili in questione devono comprendere le misure necessarie per garantire la più rigorosa osservanza delle norme nazionali e comunitarie, proteggendo così non solo i lavoratori ma anche gli utenti e i residenti.

Motivazione

Negli stabili con grande affluenza del pubblico, i responsabili dei lavori dovrebbero per quanto possibile informare le autorità competenti per evitare inutili rischi. Si tratta di una soluzione fattibile, che consente di proteggere i lavoratori e gli altri cittadini in mancanza di registri tecnici contenenti questo tipo di informazioni, anche tenuto conto degli enormi costi che siffatti registri centralizzati rappresenterebbero per gli Stati membri.

Emendamento 9 CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) Per quanto riguarda il divieto di commercializzazione e utilizzazione dell'amianto, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere una posizione comune in seno all'OMC che protegga gli Stati membri dell'UE decisi ad applicare tale divieto prima del 2005. Essi dovrebbero inoltre informare l'opinione pubblica circa le presenti e future attività minerarie dell'UE.

Motivazione

Per attenersi alla sua strategia politica e alla sua legislazione interna e in quanto entità politica coerente a livello internazionale, l'UE dovrebbe far sentire il proprio peso in questioni essenziali come quella della salute dei cittadini. Pertanto, essa dovrebbe assumere una posizione comune finalizzata alla totale messa al bando dell'amianto, posizione tanto più necessaria in quanto uno dei suoi Stati membri è oggetto di un ricorso OTC (ostacoli tecnici al commercio). Il ricorso, presentato dal Canada in ordine alla decisione della Francia di vietare sul suo territorio l'utilizzo del crisotilo, è inaccettabile sotto il profilo scientifico e etico perché in ultima analisi non fa che riflettere il protezionismo economico del Canada,

Emendamento 10 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) La Commissione dovrebbe intavolare una discussione con gli Stati membri, in vista della definizione di una posizione comune sull'aggiornamento delle tabelle per i risarcimenti finanziari in caso di malattie professionali, e imporre ai datori di lavoro la responsabilità dei danni morali subiti dalle vittime in caso di dolo e grave negligenza nell'osservanza dei loro obblighi in materia di prevenzione dei rischi e organizzazione del lavoro.

Motivazione

L'inedita sentenza pronunciata il 28 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione francese, che ha accolto i ricorsi presentati dai lavoratori vittime dell'amianto nel caso di 29 imprese su 30, crea un precedente che gli Stati membri non potranno ignorare. Si tratta di considerare inaccettabile sotto il profilo non solo della legislazione del lavoro, ma anche sotto il profilo etico, l'azione o l'omissione del datore di lavoro, dovuta a negligenza intenzionale o a palese ignoranza delle informazioni scientifiche e giuridiche disponibili in ordine alla tutela dei lavoratori in ambienti di lavoro altamente pericolosi. Secondo un organismo legato all'OMS, tra il 1990 e il 1993 nei quindici Stati membri dell'UE più di un milione di lavoratori sono venuti a contatto con l'amianto nei settori più disparati. In uno dei settori a maggior rischio, quello dell'edilizia, i lavoratori interessati sono stati più di 500.000.

Emendamento 11 CONSIDERANDO 10

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione *dei lavoratori ivi occupati*.

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione delle persone che vi lavorano o che si trovano nelle immediate vicinanze.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale.

Emendamento 12 CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 bis) E' necessario rivolgere una particolare attenzione all'osservanza della legislazione del lavoro che in questo settore assume la massima rilevanza, con specifico riferimento alla lotta contro la precarizzazione del lavoro e al rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza sul posto di lavoro.

Motivazione

In una situazione di precarizzazione dei lavoratori risulta arduo impartir loro una effettiva formazione circa le norme da adottare in materia di protezione sanitaria e di sicurezza.

Emendamento 13 CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

(16 bis) La probabile adesione di nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale accresce l'esigenza di trattare in modo efficace il problema dell'esposizione all'amianto e delle conseguenti malattie. L'amianto era più diffusamente utilizzato in tali paesi che negli attuali Stati membri e può essere rilevato in alte concentrazioni in quanto utilizzato nella costruzione di ambienti di lavoro, abitazioni, luoghi di svago e altri edifici adibiti a servizi, sia all'interno che all'esterno, ed in molti casi richiede un programma più sistematico di rimozione di quello previsto per gli attuali Stati membri.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

PE 305.780 12/43 RR\464960IT.doc

Emendamento 14 CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) Onde evitare concorrenza sleale e disparità nel livello di protezione assicurata ai lavoratori e ad altri soggetti, la Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2003, proposte che fissano norme minime cui devono conformarsi tutti i programmi nazionali di registrazione per le imprese addette alla demolizione, alla manutenzione o al rinnovo di edifici contenenti o suscettibili di contenere amianto.

Motivazione

Occorre chiarire e conferire maggiore efficacia alla modifica proposta dalla Commissione. Un provvedimento adottato a livello comunitario, oltre a rispettare il principio di sussidiarietà, può contribuire ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità dei programmi nazionali di registrazione, un aspetto che assume particolare rilievo per quanto riguarda le disposizioni del mercato interno, ad esempio quelle inerenti agli appalti pubblici. Per assicurare il funzionamento del mercato interno in relazione alla sicurezza dei lavori di demolizione, rinnovo o manutenzione di edifici in cui potrebbe essere presente amianto, sono indispensabili registri delle imprese competenti idonee.

Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 3, paragrafo 3, alinea (direttiva 83/477/CEE)

- "3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in qualsiasi periodo di sette giorni e *che* risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi richiesta dal paragrafo 2 che *il limite* di esposizione per l'amianto non *sia superato*, gli articoli *4*, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:
- "3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in qualsiasi periodo di sette giorni e *purché* risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi richiesta dal paragrafo 2 che *i limiti* di esposizione per l'amianto *di cui all'articolo* 8 non *siano superati*, gli articoli 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:

Motivazione

Nell'emendamento proposto all'articolo 8 viene modificato il limite introducendo un sistema misto che giustamente differenzia situazioni di maggiore imponderabilità in ordine ai picchi di esposizione e ai rischi. Ciò spiega l'inserimento all'articolo 3 di un riferimento all'articolo 8.

Considerando che qualsiasi esposizione all'amianto comporta un rischio reale, è indispensabile che l'osservanza dell'articolo 4 sia obbligatoria in qualsiasi situazione, di modo che i datori di lavoro e le autorità competenti esercitino un controllo più rigoroso in ordine a tutti i rischi potenziali.

Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 4, paragrafo 2, alinea (direttiva 83/477/CEE)

- "2. La notifica va fatta dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve includere quanto meno una breve descrizione
- "2. La notifica va fatta dal datore di lavoro *incaricato dell'opera o dal responsabile dei lavori* all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve includere quanto meno una breve descrizione

Motivazione

Occorre definire con chiarezza a chi incombe la responsabilità della notifica. La redazione proposta rende più preciso il concetto, come peraltro deve essere in ambito legislativo, e stabilisce chiaramente chi deve effettuare la notifica ed ha l'obbligo giuridico di provvedervi.

Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) (direttiva 83/477/CEE)

(c) delle attività e dei processi attuati,

(c) delle attività e dei processi attuati, incluse le misure per prevenire l'inquinamento da amianto all'esterno del sito in cui avvengono i lavori,

Motivazione

Durante la rimozione dell'amianto i lavoratori, anche quelli che non lavorano direttamente sul sito, devono essere protetti.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) (direttiva 83/477/CEE)

(d bis) dell'impresa e del/dei lavoratore/i o dell'ente responsabile di attività inerenti all'amianto.

PE 305.780 14/43 RR\464960IT.doc

Motivazione

Il presente emendamento discende dall'impellente necessità di individuare il responsabile dei lavori di cui all'articolo 2 della direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, ossia l'ente o la persona assunta (indipendentemente dal vincolo contrattuale, dal fatto che si tratti di un'impresa subappaltante, ecc.) per effettuare attività inerenti all'amianto, anche di breve durata. Pertanto vengono presi in considerazione due fattori rilevanti: il primo è che i lavoratori autonomi sono parimenti responsabili dell'osservanza della legislazione in materia di sicurezza se fungono da responsabili dei lavori e che sono protetti se lavorano in subappalto; in secondo luogo, viene preso atto del fatto che le malattie legate all'esposizione ad amianto possono essere contratte a seguito di esposizione brevi e sporadiche.

Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 6, paragrafo 2 (direttiva 83/477/CEE)

- 2. I processi lavorativi devono essere, *in linea di massima*, concepiti in modo da *evitare* emissioni di polveri di amianto nell'aria.
- 2. I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da *prevenire* emissioni di polveri di amianto nell'aria *all'interno del sito di lavoro e nelle sue adiacenze*.

Motivazione

Si deve prevenire qualunque forma di emissione di amianto, al fine di proteggere i lavoratori all'interno e all'esterno del sito.

Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 7, paragrafo 6, comma 1 (direttiva 83/477/CEE)

- 6. Il conteggio delle fibre è effettuato *quando possibile* tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997.
- 6. Il conteggio delle fibre è effettuato tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997, fatto salvo il ricorso ad altri metodi più rigorosi, segnatamente al metodo SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy Energy Dispersive X-ray Analyser).

Motivazione

I metodi per determinare la concentrazione di fibre in sospensione nell'aria debbono essere di facile applicazione, per garantire l'osservanza della direttiva e il rigore delle misurazioni. Il metodo scelto dalla Commissione è quello del microscopio ottico a contrasto di fase (metodo del filtro di membrana) OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1). Dovrebbero tuttavia poter

essere utilizzati altri metodi sempre che consentano di misurare fino a 0,05 micron, di distinguere le fibre di amianto dalle altre e di classificare il tipo di amianto rilevato (anfibolico o crisotilo). Si tratta nella fattispecie del SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray Analyser).

Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 8 (direttiva 83/477/CEE)

"I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA)."

- "I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a:
- (a) 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 4 ore (TWA),
 (b) 0,05 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA) per attività di:
- (a) demolizione
- (b) rimozione
- (c) riparazione
- (d) manutenzione."

Motivazione

Nel caso di attività come quelle manifatturiere, in cui il rischio di esposizione è soggetto a minori variazioni ed è dunque relativamente prevedibile, si può presumere che non si registrino picchi significativi superiori al limite proposto. Nel caso delle attività citate nell'emendamento, la media ponderata (TWA) non esclude che si verifichino picchi di concentrazioni di gran lunga superiori al limite di protezione prefisso. Un limite di 0,05 fibre per cm³ aumenta notevolmente la protezione dei lavoratori.

Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 3 (direttiva 83/477/CEE)

- "3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale
- "3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale

di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario " di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione."

Motivazione

Viste le condizioni di lavoro estremamente onerose inerenti alle attività che richiedono un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, è opportuno prevedere regolari periodi di riposo. I lavoratori costretti a portare per ore detto equipaggiamento protettivo di respirazione si sono più volte lamentati.

Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 10a, comma 1 (direttiva 83/477/CEE)

Prima di intraprendere dei lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali *adottano*, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Prima di intraprendere dei lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, agli enti locali, alla protezione civile e ad altri enti competenti, alle autorità, agli organismi o ai privati e in generale a chiunque sia in grado di fornire, ampliare o migliorare tali informazioni, adottano ogni misura necessaria ed effettuano test volti a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Motivazione

I responsabili delle attività succitate debbono coinvolgere tutti gli enti competenti in materia di sicurezza e salute pubblica onde gestire e prevenire i rischi potenziali, consentendo altresì di adattare i mezzi tecnici e di sicurezza ai lavori da realizzare, riducendo al minimo i costi e gli imprevisti. Devono essere lasciati aperti tutti i canali attraverso i quali possano fluire informazioni; pertanto si ritiene che una clausola aperta sia da preferirsi ad un elenco che può risultare limitato o esaustivo. I test sull'eventuale presenza di amianto sono importantissimi per accertare il tipo e la quantità di amianto.

Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 10a, comma 2 (direttiva 83/477/CEE)

Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.

Nell'eventualità che l'assenza di amianto in un materiale o in una costruzione non possa essere stabilita o accertata, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.

Motivazione

Idealmente, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di un inventario esaustivo di tutti i siti in cui è presente l'amianto. In caso contrario le imprese e i loro dipendenti dovrebbero adottare il principio precauzionale, dando per scontata la presenza di amianto quando la sua assenza non può essere dimostrata. La proposta della Commissione riconosce questo principio ma la formulazione deve essere più incisiva.

Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 11

Articolo 11, paragrafo 1, alinea (direttiva 83/477/CEE)

- "1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 8 e per le quali non è possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:
- "1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione, *riparazione e manutenzione* per le quali si prevede il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 8, *lettera (b)* e per le quali non è possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro *responsabile ed esecutore dei lavori o l'impresa subappaltante* stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:

Motivazione

L'inclusione dei termini "riparazione" e "manutenzione" discende dalla necessità di garantire la coerenza con l'emendamento che introduce una nuova lettera b) all'articolo 8, dove viene definito il valore limite. Quanto all'aggiunta "impresa subappaltante", essa mira ad impedire la diluizione delle responsabilità in ordine alla prevenzione dei rischi professionali alla luce della prassi invalsa di dare i lavori in subappalto a piccole imprese e a lavoratori autonomi.

Con la formulazione proposta si intende far sì che il ricorso alla figura del subappaltante non sfoci in un disconoscimento dei diritti e delle misure protettive. Pertanto si propone la dicitura "datore di lavoro responsabile ed esecutore dei lavori".

Le misure devono essere adeguate. Esse possono essere di carattere tecnico o di altra natura.

Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 11 Articolo 11, paragrafo 1, lettera (a) (direttiva 83/477/CEE)

- (a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare; e
- (a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare; *spetta al datore di lavoro accertarsi che siano indossati*; e

Motivazione

Occorre sottolineare che spetta in primo luogo al datore di lavoro organizzare il lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 11

Articolo 11, paragrafo 1, lettera (c) (direttiva 83/477/CEE)

(c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

(c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori; sono affissi appositi pannelli informativi per le persone che dovessero trovarsi nelle vicinanze.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale.

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 12
Articolo 12, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

 quando la completa assenza di amianto non può essere garantita, i lavori verranno effettuati secondo le procedure da seguire in presenza di amianto,

Motivazione

Idealmente, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di un inventario esaustivo di tutti i siti in cui è presente l'amianto. In caso contrario le imprese e i loro dipendenti dovrebbero adottare il principio precauzionale, dando per scontata la presenza di amianto quando la sua assenza non può essere dimostrata. La proposta della Commissione riconosce questo principio ma la formulazione deve essere più incisiva.

Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 12a, paragrafo 1 (direttiva 83/477/CEE)

1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari. Non riguarda la versione italiana.

Motivazione

Non riguarda la versione italiana.

Emendamento 30

PE 305.780 20/43 RR\464960IT.doc

ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 12a, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

1 bis. Gli enti pubblici competenti nel settore della protezione civile e della salute e sicurezza sul posto di lavoro debbono provvedere all'informazione ed alla formazione delle PMI e dei lavoratori autonomi, essendo inteso che il finanziamento di tali misure avverrà in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Sempre che non sussista un rapporto lavorativo subordinato rispetto al responsabile dei lavori, i costi delle azioni di informazione e formazione rivolte alle PMI e ai lavoratori autonomi saranno a carico delle imprese subappaltanti o degli enti pubblici o privati che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro, nel rispetto della legislazione dei singoli Stati membri.

Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 12a, paragrafo 2, lettera a) (direttiva 83/477/CEE)

a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo, a) i rischi specifici di ogni forma di amianto e le conseguenze per la salute dei lavoratori e di terzi, ivi inclusi gli eventuali effetti collaterali del fumo o altre sostanze nocive e altrimenti pericolose presenti sul posto di lavoro,

Motivazione

Sempre che non sussista un rapporto lavorativo subordinato rispetto al responsabile dei lavori, i costi delle azioni di informazione e formazione rivolte alle PMI e ai lavoratori autonomi saranno a carico delle imprese subappaltanti o degli enti pubblici o privati che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro, nel rispetto della legislazione dei singoli Stati membri.

La prima delle due specificazioni a contenuto tecnico si riferisce in generale alle sostanze che possano coadiuvare l'effetto pernicioso dell'amianto.

Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 12a, paragrafo 2, lettera i) (direttiva 83/477/CEE)

i) controllo medico.

i) controllo medico *e periodicità dello stesso*.

Motivazione

Questa è la seconda specificazione a contenuto tecnico ed è volta a sottolineare l'importanza della periodicità dei controlli sui lavoratori a rischio che manipolano prodotti contenenti amianto.

Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 14 Articolo 12b (direttiva 83/477/CEE)

Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo. Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo. *Ciascuno Stato membro* istituisce un registro nazionale delle imprese competenti idonee.

Motivazione

Occorre chiarire e conferire maggiore efficacia alla modifica proposta dalla Commissione. Un provvedimento adottato a livello comunitario, oltre a rispettare il principio di sussidiarietà, può contribuire ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità dei programmi nazionali di registrazione, un aspetto che assume particolare rilievo per quanto riguarda le disposizioni del mercato interno, ad esempio quelle inerenti agli appalti pubblici. Per assicurare il funzionamento del mercato interno in relazione alla sicurezza dei lavori di demolizione, rinnovo o manutenzione di edifici in cui potrebbe essere presente amianto, sono indispensabili registri delle imprese competenti idonee.

Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 15 BIS (nuovo) Articolo 15, paragrafo 3 (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

15 bis. All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Ai lavoratori sono fornite informazioni e consulenza relativamente a qualsiasi accertamento clinico cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o i servizi di medicina del lavoro possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali."

Motivazione

Visto il lungo periodo di latenza di malattie pericolose per la salute provocate dall'esposizione all'amianto, è assai verosimile che i lavoratori si ammalino solo dopo la fine dell'esposizione, con la conseguenza che la malattia non viene diagnosticata ovvero che lo è con eccessivo ritardo. Una sorveglianza dopo il termine dell'esposizione eviterebbe appunto tale problema.

Subordinare la decisione di una sorveglianza prolungata al giudizio del medico ovvero dei servizi di medicina del lavoro permette di evitare inutili accertamenti clinici, diversamente da quanto accadrebbe in caso di controlli automatici.

Il testo dell'emendamento si basa sull'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 35 ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (NUOVO) Articolo 16a (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

17 bis. Viene aggiunto un nuovo articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Gli Stati membri introducono sanzioni adeguate e dissuasive contro le violazioni

della normativa nazionale facente capo alla presente direttiva."

Motivazione

Alla luce dei costi connessi alla rimozione dell'amianto è necessario introdurre sanzioni contro coloro che non si attengono agli obblighi di legge.

Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 17 TER (NUOVO) Articolo 16 ter (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

17 ter. Viene aggiunto un nuovo articolo 16 ter:

"Articolo 16 ter

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli edifici pubblici e degli edifici industriali e commerciali e dei siti contenenti amianto."

Motivazione

Dev'essere elaborata una mappa degli edifici contaminati dall'amianto, aperta per consultazione alle parti interessate.

Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 17 QUATER (nuovo) Articolo 17 (direttiva 83/477/CEE)

17 quater. L'articolo 17 è modificato come segue:

"Gli Stati membri mantengono un registro dei casi riconosciuti di asbestosi, mesotelioma e altre forme di tumore legate all'amianto. Il registro deve essere dettagliato, esaustivo e aggiornato. Esso deve fare parte di un sistema di controllo nazionale della salute delle persone che possono essere state esposte all'amianto."

Motivazione

Il mesotelioma non è l'unica forma di cancro causata dall'esposizione all'amianto. È necessario formulare orientamenti in merito all'affidabilità del registro, e con questo emendamento si è cercato di fornirli senza recare pregiudizio alla sussidiarietà.

PE 305.780 24/43 RR\464960IT.doc

Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (NUOVO) Allegato II, punto 1 (direttiva 83/477/CEE)

18 bis. All'allegato II, il punto 1 è modificato come segue:

"1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare segnatamente le seguenti affezioni:

- asbestosi,
- mesotelioma,
- cancro del polmone,
- cancro gastro-intestinale.

Inoltre, qualunque patologia causata dall'esposizione all'amianto durante il lavoro dovrebbe essere considerata come una malattia professionale. In caso di dubbio, l'onere della prova spetta al datore di lavoro.

Motivazione

Poiché la conoscenza degli effetti dell'amianto aumenta con l'esperienza e con i progressi della medicina, l'elenco non dovrebbe essere considerato esaustivo. Inoltre, quando la responsabilità dell'amianto in caso di malattia di un lavoratore e/o ex lavoratore è dubbia, spetta al datore di lavoro dimostrare che l'esposizione per motivi professionali all'amianto non è la causa di tale affezione.

Il primo comma chiarisce che l'elenco delle affezioni patologiche fornito nell'allegato non è esaustivo e che può essere adeguato alla luce di nuovi elementi. Esso chiarisce altresì che, nei casi in cui vi è un sospetto ragionevole che la malattia sia dovuta all'esposizione all'amianto, spetta al datore di lavoro o alla persona comunque responsabile dimostrare che le cose stanno altrimenti.

Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 19 Allegato II, punto 3 (direttiva 83/477/CEE)

- "3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso *dovrebbe comportare* le seguenti misure fondamentali:
- costituzione della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico generale,
- esame della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo della salute *dovrà decidere*, caso per caso e alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria."

- "3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso *comporta* le seguenti misure fondamentali:
- costituzione della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico generale,
- esame della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo della salute *decide*, caso per caso e alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria."

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 19 BIS (nuovo) Allegato II, punto 3 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

19 bis. All'allegato II va aggiunto un nuovo punto 3 bis:

"3 bis. I criteri diagnostici sono, in linea di principio, comuni e dovrebbero essere concordati a livello comunitario. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, presenta quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2003, una proposta di criteri diagnostici comuni."

Motivazione

PE 305.780 26/43 RR\464960IT.doc

L'emendamento è inteso a promuovere pratiche diagnostiche comuni senza portare detrimento alla sussidiarietà.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2001) 417 – C5-0347/2001 – 2001/0165(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 417¹),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0347/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0091/2000),
- 1. approva la proposta della Commissione così emendata;
- 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

_

¹ GU C 304 del 30.10.2001, pag. 179.

MOTIVAZIONE

1. I rischi connessi all'amianto

L'amianto è un agente il cui utilizzo è pericoloso. L'esposizione a tale agente può determinare patologie gravi come: la fibrosi polmonare e pleurica, il cancro del polmone, della pleura e del peritoneo, e il mesotelioma peritoneale. L'amianto continua a causare vittime, il cui numero si ritiene che superi quello delle persone esposte nell'ambito professionale. Occorre infatti prestare attenzione alla conferma di sospetti di una connessione tra l'amianto ed altre forme di cancro: della laringe, dell'apparato digestivo, del colon, del retto e dell'apparato urogenitale.

Praticamente tutti coloro che anche solo una volta nella vita sono stati esposti alla polvere di amianto sono a rischio: tutte le patologie connesse all'amianto, anche le più gravi, possono verificarsi a prescindere dal fatto che questo sia anfibolo o crisotilo. Tuttavia, esiste un rapporto lineare diretto tra l'insorgere del cancro e del mesotelioma, e i livelli di esposizione e le dimensioni delle fibre inalate.

Alcune patologie hanno un lungo periodo d'incubazione dal momento dell'inalazione delle fibre a quello della loro degenerazione biologica. Per il mesotelioma maligno, il periodo d'incubazione varia da 20 a 50 anni, con una media compresa tra 35 e 40 anni, e soltanto in alcuni rari casi constano periodi d'incubazione inferiori a 20 anni.

Negli anni '80, la probabilità per i lavoratori esposti di sviluppare un cancro del polmone era dieci volte maggiore che per la popolazione normale, e 20 volte maggiore era per loro la probabilità dell'insorgere di un mesotelioma. Nel 1997, come riferiva uno studio¹ citato nel parere del Comitato economico e sociale, si stimava che in Europa occidentale nei prossimi 35 anni 250.000 persone moriranno di mesotelioma pleurico (questo studio prendeva in esame cinque paesi dell'UE-15 e la Svizzera). Dal momento che il numero di decessi dovuti al cancro del polmone è relativamente identico, secondo questo studio il numero di vittime provocate dall'amianto in Europa occidentale si collocherà intorno a 500.000.

Esistono tuttora incertezze. Il mondo non dispone ancora di ricerche scientifiche sufficienti a chiarire completamente i dubbi persistenti quanto ai pericoli che l'amianto comporta per la salute umana, soprattutto i seguenti²:

- i dubbi relativi agli effetti di bassi livelli di esposizione ai fini del potenziale insorgere di un cancro, dal momento che ancora non si conosce una soglia specifica (fibre/cm³) al di sotto della quale si sappia per certo che non esiste rischio di cancro; i valori limite attuali sono stati stabiliti mediante un calcolo matematico e costituiscono medie imperfette, ragion per cui c'è urgente necessità di studi epidemiologici che risolvano questo dubbio essenziale con precisione e affidabilità;
- nonostante la minore nocività dell'amianto crisotilo rispetto all'anfibolo, soprattutto ai fini dell'insorgere del mesotelioma, anche la cancerogenicità del

-

¹ British Journal of Cancer, Vol. 79 (3/4) – Dr. J. Peto

² Senato della Repubblica francese – *L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses consequences et son avenir* – Senatore M. Henri Revol

primo è confermata ed occorre tuttora effettuare ricerche volte a stabilire i livelli limite di esposizione, al di là del valore medio determinato mediante calcolo matematico

Nonostante la maggioranza degli Stati membri abbia adottato il divieto di commercializzazione e utilizzazione di prodotti contenenti amianto, riducendo così i rischi per il futuro, sussistono ancora situazioni allarmanti, derivanti sia dalle esposizioni verificatesi tra il 1945 e il 1980 – periodo di intenso utilizzo di questi materiali – sia dall'esposizione dovuta ai lavori di demolizione, rimozione e riparazione nei settori dell'edilizia civile, della cantieristica, dell'aeronautica e delle attrezzature industriali – tutte attività considerate ad alto rischio

2. L'amianto e l'OMC

Il dibattito sul divieto dell'uso dell'amianto così come sui rischi professionali ad esso connessi non è circoscritto all'Unione europea. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno registrato un significativo numero di casi, che hanno portato alla chiusura di grosse imprese e hanno dato origine ad una giurisprudenza favorevole alle vittime dell'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro nonché all'adozione di una regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti contenenti amianto. Secondo le stime, ogni anno negli Stati Uniti viene diagnosticato il mesotelioma ad un numero di persone compreso tra 2500 e 3000. I tipi di amianto più nocivi per la salute sono vietati in quasi tutti i paesi del mondo, mentre l'utilizzazione dell'amianto crisotilo viene ancora difesa dal Canada (che ne è il principale produttore), il quale sostiene in seno all'OMC che questa varietà non presenta rischi purché siano applicate adeguate misure di igiene e sicurezza industriale e siano rispettati i valori limite, e che altre fibre di sostituzione possono comportare rischi ancora non valutati. Con queste argomentazioni, il Canada ha presentato all'OMC una denuncia contro la Francia, che ha vietato l'amianto nel 1996, sulla base del presupposto che tale decisione costituisce un ostacolo tecnico al commercio (OTC).

La questione della commercializzazione dell'amianto evidenzia chiaramente la posizione di subordinazione dei paesi poveri in via di sviluppo agli interessi dei grandi produttori, nella misura in cui tali paesi non sono in grado di ottenere materiali alternativi: si costituisce così un quadro di relazioni esterne fondato sulla povertà. È in causa la sicurezza dei lavoratori appartenenti a paesi membri dell'OMC, ragion per cui la posizione dell'UE nel senso di un'armonizzazione interna, con l'adozione di norme minime per l'utilizzazione dell'amianto, ha la possibilità virtuale non soltanto di difendere i suoi cittadini ma anche di influenzare la creazione in seno all'OMC di un modello di relazioni di lavoro più giuste e sicure.

Altre ragioni indicano la necessità di una politica di promozione anche nei paesi terzi del modello di relazioni di lavoro vigente nell'Unione europea, sia nell'ambito dell'OMC, sia sul piano delle relazioni con i paesi candidati all'adesione per quanto riguarda l'amianto, e specificamente le pratiche relative alla sua rimozione. Si tratta di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, ma anche il rispetto delle norme dell'OMC in materia di concorrenza. L'esempio più pertinente si verifica attualmente nel settore della cantieristica, nel quale, in quei paesi che procedono al riciclaggio dell'acciaio come Cina, Bangladesh, India e Turchia, il desamiantaggio è spesso effettuato senza alcuna protezione, pure se nella

maggior parte dei casi si tratta di amianto anfibolo, il più pericoloso per la salute. Non soltanto questi lavoratori corrono un rischio elevato di contrarre le patologie più gravi e letali connesse all'amianto, ma i prodotti ottenuti mediante questo processo di riciclaggio sono fabbricati a costi minori, il che è ingiusto nei confronti dei concorrenti.

3. La dimensione ambientale e di salute pubblica dell'amianto

I rischi associati all'uso dell'amianto non riguardano esclusivamente i lavoratori che vi sono esposti direttamente. Benché in misura molto minore, infatti, possono essere altresì a rischio i familiari dei lavoratori e le persone residenti vicino a cantieri che non rispettano il diritto comunitario e le legislazioni nazionali – situazioni queste che devono essere sorvegliate dagli Stati membri. Posto che l'amianto si trova dappertutto nelle nostre città (edifici, strade, attrezzature ecc.), la Commissione dovrebbe valutare tutte le forme possibili di esposizione, anche se non contemplate dalle legislazione in vigore, in modo da fornire un ausilio all'azione degli Stati membri.

Anche in una prospettiva orizzontale del problema dell'amianto per la salute umana, a prescindere dalle circostanze, la Commissione, nell'ambito del Programma quadro di ricerca, potrà promuovere iniziative volte a risolvere i dubbi relativi ai rischi connessi all'amianto per quanto riguarda i livelli minimi di esposizione.

4. Antecedenti della proposta di direttiva

Negli ultimi anni si è verificato uno spostamento dei rischi connessi all'amianto da un settore all'altro. Se infatti nel settore produttivo questi rischi, benché significativi, sono almeno relativamente controllabili, nei settori in cui la manipolazione dell'amianto è realizzata nel quadro di lavori di rimozione, manutenzione, riparazione o demolizione questi rischi non soltanto sono potenzialmente elevati ma anche imprevedibili. Il parere del Comitato economico e sociale del 1999 illustrava molto chiaramente le sfide in atto, a livello tanto politico quanto scientifico. La Commissione ha reagito a tale parere e presenta ora una proposta, che per molti soggetti interessati è ancora insufficiente quanto alla definizione di valori limite di esposizione nonché scarsamente ispirata al principio precauzionale, ma che unanimemente rappresenta un importante strumento giuridico il quale, se rigorosamente rispettato, potrà offrire protezione e giustizia ai lavoratori europei.

5. Obiettivo e ambito di applicazione della proposta di direttiva

Gli obiettivi citati dalla Commissione sintetizzano efficacemente ciò che è necessario fare in questo momento per quanto riguarda l'amianto e i lavoratori ad esso maggiormente esposti, e sono ribaditi dalla relatrice:

- riallineare le misure di protezione sui lavoratori che sono ormai i più esposti;
- garantire che le disposizioni sulla valutazione dei rischi riflettano i vari rischi risultanti dai lavori per i quali l'esposizione all'amianto è intrinseca o accessoria;
- insistere sul fatto che la prevenzione o la riduzione al minimo dell'esposizione

- possono essere garantite da una serie di provvedimenti;
- rivedere i livelli di esposizione e riesaminare il metodo di valutazione del tenore delle fibre di amianto nell'aria.

6. Aspetti essenziali degli emendamenti presentati dalla relatrice

La relatrice auspica che il valore limite di esposizione per talune attività venga ridotto; che sia reso permanente l'obbligo di notifica agli effetti del registro dei lavoratori e delle loro attività; che la formazione sia maggiormente capillare e sia migliorato il suo finanziamento; che l'Unione europea svolga un ruolo a livello internazionale e in seno all'OMC riguardo a tale materia; infine, che le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi siano responsabilizzati quando sono committenti, o viceversa protetti quando non lo sono.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2001) 417 – C5-0347/2001 – 2001/0165(COD))

Relatore per parere: Erik Meijer

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Erik Meijer.

Nelle riunioni del 19 dicembre 2001 e 23 gennaio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 42 voti favorevoli, 1 contrario e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidente), Erik Meijer (relatore per parere), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Robert J.E. Evans (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Peter Liese, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Avril Doyle), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt e PhillipWhitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Le modifiche proposte alla direttiva 83/477/CEE rappresentano un positivo passo avanti verso un adeguamento agli sviluppi in materia di esposizione all'amianto. Entro il 2005 tutti gli Stati membri avranno introdotto una completa messa al bando di tale sostanza e le politiche in materia avranno finalmente spostato l'enfasi dai lavoratori attuali al retaggio del passato.

Si tratta di un retaggio non indifferente, giacché si stima che nella sola Europa occidentale vi saranno 500.000 decessi prematuri imputabili all'esposizione all'amianto in nel corso dei prossimi tre decenni. Poiché talune patologie provocate dall'amianto insorgono dopo un periodo di latenza che può raggiungere i 40 anni, non è stata ancora raggiunta la fase di massima incidenza dei decessi prematuri e dei casi di tale malattia dolorosa e invalidante.

Le principali vittime delle malattie legate all'amianto sono le persone che lavorano o che hanno lavorato a contatto con la sostanza. Il problema dell'amianto interessa però anche le autorità competenti per la sanità pubblica e l'ambiente ed è un tema che riguarda la salute sul lavoro giacché sono a rischio anche altri individui: le persone che vivono nelle vicinanze di siti di estrazione o utilizzo dell'amianto, i familiari dei lavoratori e coloro che vivono in edifici in cui è presente l'amianto. È ancora incerto se sia a rischio anche chi abbia trascorso del tempo nelle vicinanze di edifici in fase di demolizione, manutenzione o rinnovo, quantunque le ricerche condotte in materia di esposizione a bassi dosaggi non siano ancora sufficienti per poter escludere una simile eventualità.²

Le quantità di amianto estratto o importato negli attuali 15 Stati membri dell'Unione europea negli anni '60 e '70 sono tali che, in assenza di dati completi, è altamente probabile, stando al principio di precauzione, che tutti gli edifici costruiti o rinnovati nel suddetto periodo contengano amianto. Per tale ragione sarebbe opportuno assicurare che tutti gli Stati membri e tutti i paesi candidati, prima dell'adesione, dispongano di un registro nazionale affidabile dei siti contenenti amianto o, qualora ciò non sia fattibile, che prima di procedere al rinnovo o alla demolizione di un edificio, il proprietario di quest'ultimo sia tenuto a

- (a) fornire una documentazione indipendente che comprovi l'assenza di amianto nell'edificio in questione o
- (b) procedere alla demolizione o al rinnovo dell'edificio partendo dal presupposto che l'amianto sia presente e adempiendo pertanto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e alle procedure standard.

È inoltre opportuno rammentare che l'amianto non è stato utilizzato soltanto negli edifici, ma anche nella costruzione di strade, di veicoli e determinati tipi di apparecchiature. Per tali casi si impone ovviamente un inventario, onde ridurre le possibilità di esposizione e consentire agli individui esposti di rivendicare un'indennità.

-

¹ Senatore Bob Ruers (Paesi Bassi), discorso tenuto in occasione del Convegno latino-americano sull'amianto, Buenos Aires, Argentina, 1º ottobre 2001.

² Cfr. C. Magnani et al., "Multicentric study on malignant pleural mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos" (*Studio multicentrico sul mesotelioma pleurico maligno e l'esposizione non professionale all'amianto*), Brit. J. Cancer, 83/1, (2000) 104-111.

Andrebbe predisposto in tutti gli Stati membri un sistema di certificazione, volto ad assicurare che le imprese addette alla demolizione siano in grado di affrontare il problema dell'amianto. Il sistema dovrebbe prevedere una norma minima comunitaria e dovrebbe trovare immediata attuazione nei paesi candidati all'adesione. Poiché in generale i paesi candidati dell'Europa centro-orientale hanno problemi di amianto ancora più gravi degli attuali Stati membri, andrebbero compiuti sforzi per affrontare senza indugio tale problema, escludendo a priori qualsiasi periodo di transizione.

Il relatore propone altresì alcuni emendamenti intesi a migliorare la situazione di tutte le vittime dell'amianto, a prescindere dalla fonte di esposizione. La direttiva modificata dovrebbe obbligare tutti gli Stati membri a tenere un registro nazionale di tutte le patologie legate all'amianto. Andrebbero attuati programmi nazionali di monitoraggio sanitario, da estendersi a chiunque sia stato esposto all'amianto o a chiunque ritenga fondatamente di esservi stato esposto. Alle vittime andrebbe corrisposta un'adeguata indennità, a prescindere dal fatto che l'esposizione sia avvenuta o meno sul luogo di lavoro. Ove risulti impossibile individuare la fonte esatta dell'esposizione o qualora quest'ultima sia imputabile, ad esempio, a un'impresa non più esistente, le autorità pubbliche dovrebbero farsi carico di una siffatta indennità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Il degrado, la demolizione e il rinnovo di edifici contenenti amianto accrescono i rischi di esposizione per le persone che vivono o lavorano nelle vicinanze e non soltanto per i lavoratori dell'impresa edile interessata. Vi è sempre stato il rischio di esposizione non professionale, ad esempio per i familiari di lavoratori e le persone che vivono nelle vicinanze di miniere di amianto o di impianti che ne fanno uso. Inoltre,

RR\464960IT.doc 35/43 PE 305.780

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

l'amianto è stato utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, tra cui superfici stradali, veicoli e diversi tipi di apparecchiature. Qualsiasi intervento per far fronte al problema deve riconoscere che non sono a rischio soltanto coloro che hanno lavorato con tale sostanza. La Commissione ha il compito di svolgere un'indagine sulle categorie già soggette o passibili di esposizione non professionale e, in base a tale lavoro, di presentare, entro il 31 dicembre 2003, proposte adeguate quanto al risarcimento e alla tutela da accordare loro.

Motivazione

È importante non limitare ai soli lavoratori il problema dell'esposizione all'amianto. Va protetta tutta la popolazione dall'esposizione non professionale all'amianto e vanno risarciti coloro i quali ne sono già stati soggetti. Sarebbe pertanto conveniente che la Commissione svolgesse delle indagini per identificare i casi di esposizione non professionale del passato e i soggetti a rischio, e che a seguito di ciò proponesse interventi adeguati al fine di prevenire l'esposizione in futuro e risarcire i danni causati dall'esposizione nel passato, nel quadro del miglioramento della questione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 10

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione *dei lavoratori ivi occupati*.

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione delle persone che vi lavorano o che si trovano nelle immediate vicinanze.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale (cfr. "Breve giustificazione").

Emendamento 3 CONSIDERANDO 11 bis (nuovo)

(11 bis) Affinché vengano garantiti lo smantellamento e la demolizione delle fabbriche di amianto, è fondamentale che i progetti vengano approvati e attuati seguendo un calendario ben definito.

Motivazione

Esistono timori concernenti le fabbriche di amianto in disuso, segnatamente in taluni paesi candidati.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

(14 bis) Si invita la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, a presentare, entro il 31 dicembre 2003, una raccomandazione relativa ai livelli minimi di risarcimento per le persone danneggiate dall'esposizione all'amianto. Tale raccomandazione comprenderà proposte che autorizzino il risarcimento delle vittime nell'eventualità in cui non è rintracciabile la fonte iniziale dell'amianto o l'impresa responsabile del danno non esista più.

Motivazione

Urge la necessità di istituire in tutti i paesi una copertura globale per le vittime di esposizione all'amianto e a tale scopo appare più adeguata, per ragioni di sussidiarietà, una raccomandazione piuttosto che una misura vincolante.

Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 5, COMMA 2 Articolo 6, paragrafo 2 (direttiva 83/477/CEE)

- 2. I processi lavorativi devono essere, *in linea di massima*, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.
- 2. I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale (cfr. "Breve giustificazione") e a rafforzare la formulazione del

Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 5, COMMA 4 Articolo 6, paragrafo 4 (direttiva 83/477/CEE)

- 4. L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e debitamente condizionati in pacchi sigillati per il trasporto.
- 4. L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e debitamente condizionati in pacchi sigillati per il trasporto. Le distanze di trasporto del materiale sono quanto più brevi possibile e i percorsi prescelti evitano le zone più densamente abitate. Gli Stati membri assicurano la presenza di un centro sicuro di smaltimento e stoccaggio entro un raggio massimo di 500 chilometri da qualsiasi fonte di rifiuti di amianto.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale (cfr. "Breve giustificazione").

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

5 bis. Ad ogni stadio di qualsiasi processo che comporti la manipolazione o la rimozione di amianto da edifici in fase di demolizione, rinnovo o manutenzione, o la sua rimozione da veicoli o apparecchiature, ovvero la distruzione di veicoli e apparecchiature contenenti amianto, si adottano tutte le precauzioni possibili per evitare il rischio di esposizione.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale (cfr. "Breve giustificazione").

Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 10 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)

Per quel che concerne le ex fabbriche di amianto, i progetti di smantellamento e demolizione approvati dalle autorità locali o nazionali competenti vanno elaborati e attuati seguendo un calendario ben definito e ciò entro cinque anni dalla data di chiusura della fabbrica.

Motivazione

Esistono timori concernenti le fabbriche di amianto in disuso, segnatamente in taluni paesi candidati.

Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA A) Articolo 11, paragrafo 1, lettera (a) (direttiva 83/477/CEE)

- (a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali *che essi devono indossare*; e
- (a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali; spetta al datore di lavoro accertarsi che siano indossati; e

Motivazione

Occorre sottolineare che l'organizzazione dei metodi di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori spetta in primo luogo al datore di lavoro.

Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA C) Articolo 11, paragrafo 1, lettera (c) (direttiva 83/477/CEE)

(c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

(c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori; sono affissi appositi pannelli informativi per le persone che dovessero trovarsi nelle vicinanze; su richiesta sono inoltre disponibili informazioni più dettagliate.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare l'estensione della tutela anche alle vittime di esposizione non professionale (cfr. "Breve giustificazione").

Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 12, COMMA 2 Articolo 12, paragrafo 2 (direttiva 83/477/CEE)

"2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve specificare particolarmente che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,
- venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)."

"2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve specificare particolarmente che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,
- ove non sia possibile accertare l'assenza di amianto, i lavori siano condotti in base alle procedure previste per i casi in cui la sostanza è presente,
- venga fornito, se necessario,
 l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)."

Motivazione

Idealmente tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di un inventario completo dei siti in cui è presente l'amianto. In assenza di un tale inventario, le imprese e i loro dipendenti dovrebbero svolgere i lavori in base al principio di precauzione, dando per scontata la presenza di amianto allorché l'assenza della sostanza non può essere comprovata. Benché la proposta della Commissione prenda atto di questa necessità, è opportuno conferire maggiore efficacia alla formulazione.

PE 305.780 40/43 RR\464960IT.doc

Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 14 Articolo 12b (direttiva 83/477/CEE)

Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo.

- a) Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo. Ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale delle imprese competenti idonee.
- b) Onde evitare concorrenza sleale e disparità nel livello di protezione assicurata ai lavoratori e ad altri soggetti, la Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2002, proposte di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo o modifiche alla direttiva in vigore, che fissano norme minime cui devono conformarsi tutti i programmi nazionali di registrazione per le imprese addette alla demolizione, alla manutenzione o al rinnovo di edifici contenenti o suscettibili di contenere amianto.

Motivazione

Occorre chiarire e conferire maggiore efficacia alla modifica proposta dalla Commissione. Un provvedimento adottato a livello comunitario, oltre a rispettare il principio di sussidiarietà, può contribuire ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità dei programmi nazionali di registrazione, un aspetto che assume particolare rilievo per quanto riguarda le disposizioni del mercato interno, ad esempio quelle inerenti agli appalti pubblici. Per assicurare il funzionamento del mercato interno in relazione alla sicurezza dei lavori di demolizione, rinnovo o manutenzione di edifici in cui potrebbe essere presente amianto, sono indispensabili registri delle imprese competenti idonee.

Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo) Articolo 17 (direttiva 83/477/CEE)

Gli Stati membri tengono un registro completo e aggiornato dei casi accertati di asbestosi, mesotelioma e altri tumori collegati all'amianto. Il registro rientra nell'ambito di un sistema nazionale di monitoraggio sanitario per i soggetti che potrebbero essere stati esposti all'amianto, a prescindere dal fatto che l'esposizione sia avvenuta sul luogo di lavoro o in un altro contesto professionale.

Motivazione

Il mesotelioma non è l'unico cancro provocato dall'esposizione all'amianto. Sono necessarie alcune indicazioni sull'affidabilità del registro, cosa che l'emendamento proposto intende conseguire senza ledere il principio della sussidiarietà. L'ultima frase è necessaria allo scopo di estendere la protezione alle vittime di esposizione non professionale.

Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (nuovo) ALLEGATO II, punto 1 (direttiva 83/477/CEE)

- 1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:
- asbestosi.
- mesotelioma,
- cancro polmonare,
- cancro gastro-intestinale.

Qualsiasi patologia provocata dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro va considerata una malattia professionale. In caso di dubbio, l'onere della prova spetta al datore di lavoro.

Motivazione

L'emendamento, oltre a chiarire il fatto che l'elenco delle condizioni dell'allegato non è esauriente e può essere adeguato alla luce di nuovi risultati, precisa altresì che in caso di sospetto fondato di un nesso tra cattiva salute ed esposizione all'amianto, spetta al datore di

PE 305.780 42/43 RR\464960IT.doc

Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 19 TER (nuovo) ALLEGATO II, punto 3 ter (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

3 ter. Alle vittime di patologie legate all'amianto, tra cui le vittime di esposizione non professionale, è garantito un adeguato risarcimento.

Motivazione

L'emendamento è inteso incoraggiare un approccio comune ai regimi di indennizzo, senza ledere il principio di sussidiarietà, e ad includere in tali regimi anche le vittime di esposizione non professionale all'amianto.